

Civile Ord. Sez. L Num. 32506 Anno 2021

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: LORITO MATILDE

Data pubblicazione: 08/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso 14878-2018 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato  
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato  
[REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
[REDACTED] presso lo studio degli avvocati  
[REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED];

- *controricorrente* -

2021

2046

CV

avverso la sentenza n. 6928/2017 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2017 R.G.N.  
2964/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott.  
MATILDE LORITO.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly 'M. Lorito'.

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto le domande proposte da ██████████ nei confronti della ██████████ s.p.a. volte a conseguire la declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto dalla sede di Napoli a quella di Milano, la reintegra presso la originaria sede di lavoro ed il risarcimento dei danni risentiti;

nel pervenire a tale convincimento, premetteva che il ██████████ dipendente della ██████████ s.p.s. dal 1991 con mansioni di programmatore centrali telefoniche con sede di lavoro Napoli, era stato posto in CIGS e successivamente trasferito ad altra azienda mediante cessione, dichiarata illegittima con sentenza del Tribunale di Napoli che ne aveva disposto la reintegra presso la sede di via Imperato n.198 con mansioni di *customer supporter engineer* addetto alla installazione e manutenzione di apparecchiature mediche; osservava che il ██████████, ciò nondimeno, era stato privato dal dicembre 2011 al gennaio 2013 di alcun incarico prima di essere trasferito alla sede di Milano con mansioni di tecnico collaudatore; rimarcava che detto provvedimento gli aveva arrecato uno stato ansioso depressivo documentato;

il giudice di seconda istanza, in estrema sintesi, accertava poi che le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento datoriale erano coerenti con la lettera di comunicazione; che la posizione assegnata presso la sede di Milano, comunque non specializzata, era sostanzialmente equivalente a quella in precedenza rivestita; che il trasferimento era giustificato dalla diminuzione di fatturato della società, da cui era scaturita la necessità di riduzione dell'organico presso la sede di Napoli;

in tale prospettiva era da ritenere non significativa la allegazione da parte del lavoratore del conto economico a riprova dell'incremento degli utili aziendali, posto che il dato era riferibile all'azienda nel suo complesso;

la cassazione di tale decisione è domandata da Renato Di Caprio sulla base di tre motivi; resiste con controricorso la società intimata;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2103 c.c. dell'art.2697 c.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.;

si prospetta che l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice del gravame sarebbe stato quello di aver valutato come elementi di prova, le

mere allegazioni fornite dalla parte datoriale, con esonero di quest'ultima dal suo imprescindibile onere allegatorio;

dalla lettura del provvedimento di trasferimento e dalle allegazioni contenute in memoria di costituzione in appello, era emerso che il ~~Capo~~ ~~Capo~~ era stato trasferito a Milano a causa del venir meno del carico lavorativo e di sostenibilità economica per l'azienda, conseguente ad una significativa riduzione delle attività del settore "Healthcare" del Centro-Sud Italia; ma tale ragione non era stata sufficientemente indagata nella sua sussistenza e risultava smentita da una serie di circostanze oggettive, quali la assunzione di un nuovo dipendente proprio nel settore cui era addetto il ricorrente, dalle testimonianze acquisite al processo, dal conto economico che evidenziava un aumento nel 2012 rispetto all'anno precedente;

2. il motivo è privo di fondamento;

è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte, quello in base al quale il controllo giudiziale del trasferimento di un lavoratore va compiuto con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra il provvedimento e le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento dello stesso, come richiesto dall'art. 2103 c.c., ma non si estende fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro per verificare se essa sia idonea, o meno, a soddisfare tali esigenze o se sia inevitabile (vedi Cass. 28/4/2009 n.9921);

il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere, infatti, diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore (vedi *ex plurimis*, Cass. 30/5/2016 n.11126); quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (vedi Cass. cit. n.9921/2009, Cass.26/10/2018 n.27226);

in conseguenza neppure è ravvisabile un onere del datore di lavoro analogo a quello, invece, sussistente in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro di provare l'inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria in altra collocazione;

in particolare deve ritenersi che l'art.2103 c.c., richieda come unico presupposto di legittimità la sussistenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", restando pertanto circoscritto il controllo giudiziale all'accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le predette ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o inevitabilità;

tanto precisato in linea di principio, nella sentenza impugnata la Corte distrettuale ha - nella specie - correttamente applicato la normativa in materia di trasferimento del lavoratore alla stregua di quanto ritenuto dalla summenzionata giurisprudenza di questa Corte, rilevando che il trasferimento era stato reso necessario dalla diminuzione di fatturato presso la sede di Napoli, ampiamente dimostrato dalla documentazione versata in atti, e giustificato anche in ragione delle politiche regionali di *austerità* introdotte nell'anno di riferimento, con conseguente necessità di riduzione dell'organico; e tale iter motivazionale, per quanto sinora detto, si sottrae alla censura all'esame;

3. il secondo motivo prospetta motivazione apparente e perplessa ai sensi dell'art.360 c. 1 n.5 c.p.c.

si deduce che la pronuncia non abbia esplicitato gli elementi dai quali sarebbe desumibile il proprio convincimento con motivazione apodittica e priva di un reale contenuto argomentativo; essa era altresì intimamente contraddittoria laddove aveva da un canto, suffragato la tesi della società circa la necessità di riduzione dell'organico per effetto della diminuzione di fatturato e dall'altro, osservato che l'assunzione di un nuovo dipendente presso la sede di Napoli era giustificata dalla sua qualità di tecnico altamente specializzato;

4. con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.115-116 c.p. c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.;

si prospetta una erronea interpretazione dei dati probatori acquisiti con riferimento all'incremento dei valori dei ricavi e delle vendite del settore cui era assegnato il ricorrente.

5. i motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, non sono fondati;

è bene rammentare che la nuova formulazione dell'art.360 co. 1° n.5 c.p.c. applicabile, ai sensi ~~del cit.~~ <sup>del cit.</sup> art. 54, co. 3° <sup>PL n. 83 del 2012</sup> (alla pronuncia in questa sede impugnata, rende denunciabile per cassazione solo il vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di

*discussione tra le parti*", così facendo richiamo all'originaria formulazione dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. del codice di rito del 1940;

con orientamento espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 e dalle successive pronunce conformi, le Sezioni Unite di questa Corte, nell'interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo affermato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo un "minimo costituzionale", ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello *ius constitutionis* e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello *ius litigatoris*;

proprio per tale ragione le Sezioni Unite hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell'art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c.; e ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie;

per l'effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo *ab intrinseco*, nel senso che la violazione dell'art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito;

l'omesso esame deve, dunque, riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significativa del fatto medesimo) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria); ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 co. 1° n.5 c.p.c. anche l'omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, ancorché - in astratta ipotesi - in modo errato o poco convincente;

nello specifico, non è riscontrabile alcuna delle ipotesi oggetto del limitato ambito di sindacato in sede di legittimità, delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte;

anche laddove in apparenza si denuncia vizio di violazione e falsa applicazione di legge, le censure degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019, n. 33373, Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476);

in breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti ed una difforme valutazione delle acquisizioni probatorie non consentita nella presente sede;

il giudice di seconda istanza ha esaminato i fatti acquisiti in giudizio con motivazione conforme a diritto e scevra da ogni contraddizione; ha infatti considerato la non pretestuosità del trasferimento in ragione della sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ad esso sottese, considerando, al riguardo, l'irrilevanza della circostanza addotta dal lavoratore inerente alla assunzione presso la sede di Napoli di un altro dipendente, trattandosi di una figura altamente specializzata in possesso di una professionalità diversa da quella di cui il ricorrente era titolare;

in definitiva, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto;

la regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata;

trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto - ai sensi del comma 1 *quater* all'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

n. r.g. 14878/2018

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 9 giugno 2021.



Il Presidente

